

Circolare n. 2/2020 – 8 maggio 2020

Decreto Legge n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)

Il Decreto Legge n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) contiene alcune disposizioni riguardanti il bilancio di esercizio e altri adempimenti societari.

L'art. 7 del DL prevede che «nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Tali disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati».

Secondo l'interpretazione fornita dall'OIC nel documento n. 6 (attualmente in bozza di consultazione) nei bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, rispetto alla necessità della valutazione in merito alla prospettiva della continuità aziendale, da effettuarsi alla data di redazione del progetto di bilancio, in caso di mancanza della stessa, **la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili al 31/12/2019 tale prospettiva sussisteva a tale data (seppur con incertezze anche significative).** Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio si era già verificata una causa di scioglimento o non esistevano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività nei dodici mesi successivi.

Va precisato che la norma non deroga al contenuto informativo della nota integrativa (che, anzi, deve illustrare l'eventuale applicazione della deroga).

In ogni caso la nota dovrà dare evidenza degli effetti della pandemia COVID-19 in quanto fatto rilevante successivo alla chiusura dell'esercizio.

In base all'art. 6 vengono sospesi fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi di riduzione del capitale sociale in caso riduzione per perdite oltre il terzo nonché l'operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Infine, l'art. 8 stabilisce che i finanziamenti soci effettuati dal 9 aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2020 non siano soggetti alla regola della postergazione legale.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.